



COMUNE DI SCIGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del 28/12/2017

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Dott. Reda Mario competenze professionali redazione Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).

Adunanza straordinaria urgente – seduta pubblica – prima convocazione.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19,40 – convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sala comunale dell'ex scuola elementare della Frazione Diano, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) PANE Raffaele	SINDACO	X	
2) MALETTA Daniele	CONSIGLIERE	X	
3) MACCARRONE Piero	“	X	
4) PINGITORE Giovanni	“	X	
5) ARCURI Giovanna Maria Grazia	“		X
6) GAROFALO Claudia	“		X
7) ESPOSITO Tommaso	“	X	
8) GRANDE Raffaele	“	X	
9) GRANDE Silvano	“	X	
10) PICCOLO Ottorino	“	X	
11) MASTROIANNI Andrea	“	X	
=====	=====	9	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **Dr. PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Dott. Reda Mario competenze professionali redazione Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).

Il Sindaco, rappresenta che in questa vicenda il Comune di Scigliano da un incarico a tre professionisti per la redazione del PSC, che è il piano strutturale comunale. Con un cambio di amministrazione, questo incarico viene revocato, i professionisti fanno quindi causa al comune ponendo il fatto di essere stati sollevati dall'incarico in maniera non legittima. Vi sono stati diversi gradi di giudizio, si è arrivati quindi alla sentenza definitiva dove il comune si trova soccombente, affermando di fatto che non poteva a questo punto revocare gli incarichi a suo tempo dati. Al comune quindi attraverso l'avvocato del dottor Reda vengono richieste le spettanze, oltre gli interessi, e le somme per l'avvocato Lucchetta e quindi oggi si riconosce questo debito.

Il consigliere Maletta, è utile ricordare questa vicenda perché argomentazioni di questo tipo, che passano dal consiglio comunale, chiaramente è il luogo dove si fa politica e quindi si determinano delle scelte anche in funzione di quelle che sono le vicende che si sono succedute, è utile una riflessione farla su questa vicenda, perché si ricordava prima che c'era stato un incarico per la redazione del PSC, data a Mario Reda, a Raffaele Ripoli e ad Andrea Sposato. Per delle valutazioni che ha fatto l'amministrazione che è subentrata a quella che ho guidato io il 2009, l'incarico è stato revocato a questi tre professionisti ed è stato affidato ad altri professionisti. La motivazione della revoca dell'incarico era che non erano stati rispettati i tempi e i termini per la consegna degli elaborati. I professionisti hanno fatto causa al comune chiedendo che cosa? Chiedendo il pagamento di quelli che erano il lavoro svolto fino a quella data e rispetto a questo cosa, ovviamente, hanno prodotto tre giudizi: uno per Reda, uno Sposato e uno Ripoli. Il primo a partire è stato quello di Reda, il comune è stato condannato in primo grado, è stato condannato in secondo grado l'avvocato Salerno nominato dall'allora amministrazione a difendere il comune praticamente ci ha detto: "Non ricorriamo in cassazione, perché andremo solo ad aggravare ulteriormente il comune di spese".

Il consigliere Mastroianni: Scusate vicesindaco, qua almeno dalle mie carte si evince che "in nome del popolo di ufficio del giudice di pace di Rogliano".

Il consigliere Maletta: Sì.

Il consigliere Mastroianni: Quindi, questi gradi di giudizio non si evincono dalla mia documentazione ricevuta.

Il consigliere Maletta: Sì sì sì, ci sono stati due gradi di giudizio uno presso il Giudice di Pace e l'altro l'appello.

Il consigliere Mastroianni: Eh no, qua è impossibile siamo al giudice di pace ed è impossibile che sia stato fatto appello in quanto dalla documentazione fornita non si evince alcun appello.

Il consigliere Maletta: Poi è stato fatto ricorso dal comune e noi l'abbiamo perso. Questa vicenda è iniziata prima con il Giudice di Pace perché l'importo stava nelle competenze del Giudice di Pace. Quindi noi abbiamo perso con il Giudice di Pace e poi abbiamo anche l'appello.

Il consigliere Mastroianni: Se si va dal giudice di pace per € 5.000,00 successivamente si ricorre al Tribunale ordinario di Cosenza e conseguentemente alla Corte d'Appello. Non lo sono perché dalla documentazione in mio possesso si parla solo di una causa presso il Giudice di Pace e non sono in possesso di altra documentazione.

Il consigliere Maletta: L'appello si è svolto presso il Tribunale di Cosenza. Infatti la Sentenza è la n. 490 del 2017.

Il consigliere Mastroianni: Io quella che ho in mano è quella del Giudice di Pace di Rogliano.

Il consigliere Maletta: Quello che è importante in questa vicenda sono le risultanze, cioè il comune condannato tutte e due le volte, proprio in quella del giudice di pace c'è un passaggio che dice che il comportamento tenuto dall'amministrazione comunale che ha revocato gli incarichi è stato contrario alla buona fede. Abbiamo perso con il Giudice di Pace, abbiamo perso in appello al tribunale ordinario di Cosenza.

Qui stiamo parlando, ma stiamo parlando di sostanza più che di carte. Abbiamo, praticamente per un comportamento che il giudice dice, contrario a buona fede, abbiamo perso e quindi siamo stati condannati a pagare queste spese più le spese del legale. Qual è la differenza fra chi, responsabilmente deve esercitare la responsabilità politica di guidare i processi decisionali... Sarebbe stato comodissimo per noi fare ricorso in cassazione, perderlo e poi andare a dire "mandiamo le carte alla corte dei conti". Sarebbe stata comodissima questa cosa, ma avremmo aggravato l'esborso del comune di Scigliano, non abbiamo fatto questo e non l'abbiamo fatto con le altre vicende, ma vi è di più, ci siamo adoperati affinché sia Ripoli sia Sposato ritirassero la loro causa, perché sennò avremmo dovuto riconoscere non solo i 5.000 € di cui stiamo ragionando oggi, ma avremmo dovuto riconoscere una barca di soldi a professionisti. Allora chi ha la responsabilità politica di guidare un'amministrazione come sta facendo il sindaco Pane, si è posto quello che è l'interesse per l'ente e non quello di perseguire situazioni di chi all'epoca ha fatto scelte, come dice il giudice, contrarie alla buona fede. Questa ovviamente è una responsabilità che attiene a chi esercita questo ruolo con il faro di salvaguardare l'interesse pubblico e di non voler speculare sotto l'aspetto propagandistico vicissitudini, che sarebbe stato facilissimo in questo caso fare, perché non ci sarebbe voluto nulla a quel punto mandare queste carte alla corte dei conti, anche perché gli avremmo potuto mandare alla corte dei conti i risultati che sono stati prodotti dai tecnici che poi sono intervenuti dopo di questi, perché voi non lo sapete o lo sapete come lo sappiamo noi, che da quella data ad oggi, cioè mentre a questi gli è stato revocato l'incarico perché non hanno adempiuto nei 3-4-5-6 mesi, noi siamo da sempre in assenza assoluta del rispetto di questi tecnici della convenzione che hanno sottoscritto con il comune di Scigliano. Quindi se si fosse voluto, questo lo dico perché deve restare come chiarezza storica questa vicenda, se si fossero voluti creare problemi e mettere alla gogna amministratori o singole persone, questa era l'occasione per poterlo fare

tranquillamente. Prevale l'interesse pubblico di agire per quelli che sono gli interessi del comune, principi a cui mi auguro ognuno si ispiri sempre.

Il consigliere Mastroianni: Giuste le osservazioni che ha fatto il vice-sindaco Maletta, però c'è da dire che nei motivi della decisione per quanto riguarda la nostra sentenza, ci sono le testimonianze del geometra Greco e del sindaco Maletta Daniele. Questo però non ce l'ha detto..! Perché qua l'articolo 4 della convenzione scaturisce che l'incarico doveva essere assolto in sei mesi, e invece questo non era stato fatto nei sei mesi. Poi contro il comune, tra parentesi "contro il comune", ci sono state le testimonianze del geometra Greco e dell'allora sindaco Maletta che hanno scaturito il motivo di questa sentenza, perché il comune non ha prodotto nulla.

Il consigliere Maletta: Questa cosa non la puoi dire.

Il consigliere Mastroianni: Ciò si evince dalla lettura della Sentenza del Giudice di Pace.

Il consigliere Maletta: Il testimone fa il testimone. Il testimone ha l'obbligo di dire la verità, come tu sai.

Il consigliere Mastroianni: Ma è scritto nella Sentenza. Se si deve tutelare l'ente in buona fede, come hai detto tu finora e allora aspetta. Uno deve tenere sempre un determinato comportamento, non solo quando gli conviene.

Il consigliere Maletta: Allora, guarda... Ovviamente sono stato chiamato a testimoniare su questa cosa e ovviamente è stato chiamato a testimoniare il geometra. Quello che mi sorprende dall'osservazione che fai tu è che l'essere citato a test, fatto che dà l'obbligo di dire la verità, non può sicuramente essere motivo per dire "la causa è andata in questo modo perché c'è stato un testimone a favore o un testimone contro". Comunque sia le sentenze si rispettano per quello che stabiliscono, certamente io sono stato chiamato a testimoniare e sono andato a testimoniare, ci mancherebbe altro. Ma questo non è che mi ha distolto dal dire la verità, anzi io sotto giuramento ho dovuto dire la verità, ci mancherebbe altro, e quello che mi sorprende è che si può mettere in discussione una sentenza perché il testimone sono stato io ed è stato il geometra Greco... Ciò, scusami, non ha senso.

Il consigliere Mastroianni: Qui infatti c'è scritto che la durata doveva essere di sei mesi. C'è scritto "decorso il termine dei sei mesi, scaduto l'8 luglio del 2009", così è scritto..! Poi sono state trovate delle giustificazioni per favorire i tecnici ed è diversa l'interpretazione, perché è così purtroppo.

Il Sindaco: La carriera prosegue, diventi giudici e poi decidi tu.

Il consigliere Mastroianni: Io non decido niente, io sto leggendo soltanto le motivazioni. È inutile fare ironia su questa vicenda. Poiché così è scritto, se poi nessuno vuole leggere il contenuto dei motivi delle decisioni è ben diverso. Il comune non ha prodotto nulla in merito.

Il Sindaco: Il contenuto della sentenza dice che il comune di Scigliano contesta i professionisti per la mancanza di alcuni elaborati. Contestazione che non c'è mai stata fatta per iscritto.

Il consigliere Mastroianni: Sì, c'è anche scritto questo.

Il Sindaco: Gli amministratori dell'epoca si accorgono mesi dopo, che mancavano degli atti. Gli stessi si ricordano mesi dopo e non contestualmente, infatti il giudice sembra dire che "Scusa ma tu questi atti glieli hai chiesti per iscritto?" la risposta è: Forse telefonicamente, ma per iscritto mai. Ma questo è comportamento da fare? Ma veramente stiamo scherzando?

Il consigliere Maletta: Comunque di questa vicenda e di tutte le sentenze, che cosa dice la sentenza?

Il Sindaco: Il Comune di Scigliano è stato condannato a pagare!.. E allora voglio dire: "questo è il succo della vicenda, il resto da dove si è scaturita questa cosa e cosa nota ed è scritta nella sentenza di condanna. Io credo che il nostro legale nella fattispecie all'avvocato Salerno era un bravissimo professionista e ha fatto il suo lavoro, ma evidentemente non è stato sufficiente rispetto a quelle che erano le problematiche presenti e che, ovviamente, hanno portato alla condanna del comune. Quello che volevo dire rispetto alle tipologie, è come si interpreta questa sentenza. Noi abbiamo cercato, non solo di evitare prolungamenti che potessero esporre alla gogna chiunque, e non era difficile qui farlo, quanto per altri due soggetti abbiamo preso atto della grande sensibilità dimostrata nel ritiro da parte loro della causa verso il comune, risparmiando al comune sicuri ulteriori aggravii di spesa. Perché con una sentenza di partenza, e tendendo conto che la causa "Reda" ha l'importo più basso, quindi è l'uso sul quale voglio porre attenzione è sull'uso che si fa di queste cose e credo che nessuno può dire che abbiamo fatto un uso strumentale, per andare a mettere alla gogna chicchessia rispetto ad una vicenda così delicata e di, purtroppo mi dispiace dirlo, cattiva gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Uditi** gli interventi sopra riportati;
- **Visto** l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - A) sentenze esecutive;
 - B) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - C) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - D) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- E) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, del D. Lgs. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- **Considerato** che con Sentenza n. 66/2015 del Giudice di Pace di Rogliano il Comune di Scigliano è stato condannato al pagamento delle competenze tecniche professionali per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) al Dott. Agronomo Reda Mario per l'importo di €3.000,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, nonché la somma di € 1.200,00 per compensi oltre spese forfettarie IVA e CPA, come per legge, in favore dell'Avv. Alessio Luchetta, procuratore antistatario che ne ha chiesto la distrazione;
 - **Vista** la Sentenza n. 490/2017 del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, dalla quale si evince che è stato rigettato l'appello del Comune di Scigliano, confermando la Sentenza impugnata n. 66/2015, condannando il Comune di Scigliano al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Avv. Alessio Luchetta, che ha fatto domanda di distrazione, in € 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario;
 - **Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), del D. Lgs. n. 267/2000, ammontante a complessive €5.972,00;
 - **Atteso** che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
 - **Dato atto** che alla liquidazione del predetto debito si farà fronte con le somme vincolate per "DFB potenziali e per eventuali spese urgenti e indifferibili" dell'avanzo di amministrazione 2016 dal quale si evince, che dalle risultanze finali, un Avanzo di Amministrazione vincolato di €745.729,02 di cui € 58.556,37 (risultante a seguito della precedente applicazione di € 14.965,28), sempre vincolato, per eventuali coperture di DFB e di spese urgenti e indifferibili, di cui alla delibera di Giunta Comunale consiliare n. 86 del 30/11/2017, ratificata - in data odierna - con deliberazione consiliare n. 54, dichiarata immediatamente eseguibile;
 - **Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - **Visto** l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 secondo cui: "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli Organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
 - **Visto** l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui: "per amministrazioni pubbliche s'intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni";
 - **Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico;
 - **Visto** il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario;
 - **Visto** il parere n. 4 favorevole del revisore dei conti;
 - **Con** voti espressi per alzata di mano, n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti: Grande Silvano, Piccolo Ottorino, Mastroianni Andrea;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera A), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui in premessa, per l'importo complessivo di €5.972,00 di cui € 3.000,00 in favore del Dott. Agronomo Reda Mario ed €2.972,00 in favore dell'Avv. Alessio Luchetta – Procuratore antistatario che ne ha chiesto la distrazione, relativamente alla Sentenza del Giudice di Pace di Rogliano n. 66/2015 ed alla Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 490/2017.
- 3) Di dare atto che:
 - il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
 - alla liquidazione del debito fuori bilancio, sopra riconosciuto, si farà fronte con le somme vincolate per "DFB potenziali e per eventuali spese urgenti e indifferibili" dell'avanzo di amministrazione 2016 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30/11/2017, ratificata – in data odierna – con deliberazione consiliare n. 54, dichiarata immediatamente eseguibile;

- la somma, oggetto di riconoscimento, pari ad €5.972,00 – trova copertura finanziaria sul Cap. 2168 Intervento UEB 01.03.1.10 del bilancio 2017;
 - la liquidazione avverrà con determinazione del responsabile del servizio tecnico ad avvenuta esecutività del presente atto.
- 4) Di incaricare il Segretario Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n. 289.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to: (Ing. Pane Raffaele)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: Il Sindaco (Ing. Pane Raffaele)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: (Geom. Ligotti Carmine)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **12/4/2018** al **27/4/2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 12/4/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **12/4/2018** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)